

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

del 21 maggio 2003 (Stato 28 marzo 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2, 4, 6, 7, 9, 14 e 15 della legge federale dell'8 ottobre 1999¹ sui lavoratori distaccati in Svizzera (legge),

ordina:

Capitolo 1: Lavoratori distaccati

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Retribuzione minima

Sono disposizioni relative alla retribuzione minima ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge quelle contemplate da leggi federali, ordinanze del Consiglio federale, contratti collettivi di obbligatorieta generale e contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO)² che disciplinano:

- a. il salario minimo ponderato in funzione della durata normale del lavoro e corrispondente alla qualificazione acquisita;
- b. gli aumenti obbligatori dei salari minimi e dei salari effettivi;
- c. le indennita obbligatorie per le ore supplementari, il lavoro a cottimo, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, il lavoro durante i giorni festivi e i lavori gravosi;
- d. le indennita di vacanza proporzionalmente accordate;
- e. il 13° salario proporzionalmente accordato;
- f. i giorni festivi e i giorni di riposo pagati;
- g. il salario in caso d'impedimento del lavoratore di lavorare, senza sua colpa, giusta l'articolo 324a CO;
- h. il salario in caso di mora del datore di lavoro giusta l'articolo 324 CO.

RU 2003 1380

¹ RS 823.20

² RS 220

Art. 2 Periodi di lavoro e di riposo

Per periodi di lavoro e di riposo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge s'intende:

- a. la durata normale del lavoro e la ripartizione del tempo di lavoro;
- b. le ore supplementari, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale nonché il lavoro durante i giorni festivi;
- c. i periodi di riposo e le pause;
- d. il tempo di viaggio e di attesa.

Art. 3 Lavori di esigua entità

¹ Per lavori di esigua entità ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge s'intendono i lavori che, per ogni anno civile, rappresentano un massimo di 15 giorni lavorativi.

² Il numero determinante di giorni lavorativi si ottiene moltiplicando il numero dei lavoratori distaccati per il numero dei giorni di lavoro prestato sul territorio svizzero.

Art. 4 Assemblaggio e prima installazione

¹ Per assemblaggio o prima installazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge s'intendono i lavori:

- a. che durano meno di otto giorni;
- b. che fanno parte integrante di un contratto di fornitura di beni; per quanto concerne il valore e l'importanza, essi devono costituire una prestazione accessoria a una prestazione principale convenuta tra le parti;
- c. che sono indispensabili per la messa in servizio del bene fornito nel quadro della prestazione principale; e
- d. che sono eseguiti da lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura o di un suo subappaltatore.

² L'assemblaggio o la prima installazione comprendono anche lavori di garanzia effettuati dall'impresa di fornitura o da un subappaltatore concernenti un bene fornito.

Art. 5 Edilizia, ingegneria civile e rami accessori dell'edilizia

¹ Le prestazioni di servizio concernenti i settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile, nonché i rami accessori dell'edilizia comprendono tutte le attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni, e in modo particolare i seguenti lavori:

1. scavo;
2. sterro;
3. costruzione in senso stretto;

4. montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
5. installazione o equipaggiamento;
6. trasformazione;
7. rinnovo;
8. riparazione;
9. smantellamento;
10. demolizione;
11. manutenzione;
12. mantenimento: lavori di pittura e pulitura;
13. risanamento.

Sezione 2: Procedura di notifica

Art. 6³ Notifica

¹ La procedura di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile.

² Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori:

- a. edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia;
- b. ristorazione;
- c. lavori di pulizia in aziende e economie domestiche;
- d. servizio di sorveglianza e di sicurezza;
- e. commercio ambulante a norma dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2001⁴ sul commercio ambulante.

³ In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all'articolo 6 capoverso 3 della legge, ma al più presto il giorno della notifica.

⁴ La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale. Essa comprende quanto segue:

- a. cognome, nome, nazionalità, sesso e data di nascita dei lavoratori distaccati in Svizzera nonché il numero di registrazione presso le assicurazioni sociali dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro;
- b. data d'inizio dei lavori e presumibile durata;

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 965).
⁴ RS **943.1**

- c. genere dei lavori da eseguire, attività svolta in Svizzera e funzione del lavoratore;
- d. luogo esatto in cui i lavoratori saranno occupati;
- e. cognome, nome e indirizzo in Svizzera o all'estero della persona di contatto del datore di lavoro.

⁵ Per i lavoratori distaccati non cittadini dell'Unione europea o dell'AELS la dichiarazione comprende pure il loro statuto di soggiorno nel paese di provenienza.

⁶ Su richiesta del datore di lavoro l'autorità deve confermare la ricezione della notifica. La conferma della notifica è soggetta a pagamento.

⁷ È applicabile l'articolo 19 dell'ordinanza del 23 novembre 1994⁵ sul Registro centrale degli stranieri.

Art. 7 Eccezioni all'obbligo di notifica

¹ Il datore di lavoro è esentato dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge, se l'entrata in Svizzera dei lavoratori distaccati è sottomessa a una procedura di autorizzazione in virtù della legislazione sulla dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera.

² In questo caso l'autorità di rilascio trasmette una copia delle autorizzazioni accordate all'autorità cantonale competente per ricevere la notifica.

Sezione 3: Prova del versamento dei contributi sociali all'estero

Art. 8

Gli organi di controllo possono esigere dal datore di lavoro estero l'esibizione di un documento che provi i versamenti dei contributi sociali all'estero a favore dei suoi lavoratori se:

- a. un controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge ha accertato il mancato rispetto da parte del datore di lavoro di tutti o parte dei suoi obblighi;
- b. il datore di lavoro non soddisfa spontaneamente o soddisfa solo in modo incompleto all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge;
- c. altri elementi fanno sorgere nell'autorità il dubbio sul mancato rispetto della legge da parte del datore di lavoro.

⁵ RS 142.215

Capitolo 2: Finanziamento delle commissioni paritetiche⁶

Art. 8a⁷ Contributi alle spese di controllo e alle spese d'esecuzione

I datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera sono tenuti a versare i contributi alle spese di controllo e d'esecuzione imposti ai datori di lavoro e ai lavoratori dal contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale. Essi sono debitori nei confronti degli organi paritetici istituiti dal CCL dell'importo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 9 Indennità degli interlocutori sociali⁸

^{1 1} Gli interlocutori sociali che sono parte contraente di un CCL di obbligatorietà generale hanno diritto a un'indennità per le spese causate dall'applicazione della legge in aggiunta all'esecuzione abituale del CCL.⁹

² L'indennità è a carico della Confederazione se si tratta di una dichiarazione di carattere obbligatorio generale pronunciata dalla Confederazione; se si tratta di una dichiarazione di carattere obbligatorio cantonale, è a carico del Cantone che ha pronunciato la decisione.

³ L'importo e le modalità del diritto all'indennità sono fissati dalla Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell'economia (Seco) o dall'autorità designata a tale scopo dal Cantone.

Capitolo 3: Commissioni tripartite

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 10 Nomina

La Confederazione e i Cantoni designano i rappresentanti degli interlocutori sociali in seno alle commissioni tripartite scegliendo tra i nomi proposti dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, purché queste ultime abbiano fatto uso del loro diritto di proposta (art. 360b cpv. 2 CO¹⁰).

Art. 11 Compiti delle commissioni tripartite

¹ Le commissioni tripartite devono svolgere almeno i compiti seguenti:

- a. valutare la documentazione, le informazioni e le statistiche esistenti relative ai salari e alla durata del lavoro;

⁶ Originario avanti l'art. 9.

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006 965**).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006 965**).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006 965**).

¹⁰ RS 220

- b. partecipare alla determinazione dei salari usuali nel luogo, nella professione e nel ramo, ciò che implica la ricerca di documenti e informazioni necessari presso la Confederazione e i Cantoni;
- c. osservare il mercato del lavoro e accertare gli abusi ai sensi degli articoli 360a capoverso 1 e 360b capoverso 3 CO¹¹ e dell'articolo 1a della legge federale del 28 settembre 1956¹² concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo;
- d. esaminare i casi individuali e cercare un accordo con il datore di lavoro, conformemente all'articolo 360b capoverso 3 CO;
- e. proporre alle autorità cantonali e federali l'approvazione di un contratto normale di lavoro e la dichiarazione di obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro, nonché l'abrogazione o la modifica di tali atti;
- f. controllare il rispetto dei salari minimi fissati dai contratti normali di lavoro, conformemente all'articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge;
- g. collaborare con altri organi di controllo, conformemente all'articolo 8 capoversi 1 e 2 della legge;
- h. notificare le infrazioni, conformemente all'articolo 9 capoverso 1 della legge;
- i. esaminare le possibilità di abuso e d'infrazione, quali i falsi indipendenti, i soggiorni inferiori a tre mesi, ecc.;
- j. collaborare con la Confederazione e le altre autorità;
- k. redigere un rapporto annuale di attività all'attenzione della Direzione del lavoro del Seco.

² È tenuto un verbale dei lavori della commissione tripartita.

Art. 12 Periti

La commissione tripartita può valersi dei servizi di periti. Può creare gruppi o sotto-commissioni incaricati di esaminare questioni particolari.

Art. 13 Collaborazione, coordinamento e formazione

¹ Le commissioni tripartite della Confederazione e dei Cantoni nonché le commissioni paritetiche istituite da convenzioni collettive di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale cooperano tra loro. In particolare esse si scambiano gratuitamente le informazioni e i documenti necessari alla loro attività.

² La Confederazione favorisce questi scambi con mezzi adeguati, in particolare mettendo a disposizione il materiale necessario e creando opportune basi di scambio.

³ La formazione di base e la formazione continua dei membri delle commissioni tripartite e paritetiche interessate è a carico della Confederazione.

¹¹ RS 220

¹² RS 221.215.311

⁴ La commissione tripartita della Confederazione può, se del caso, creare un gruppo di coordinamento Confederazione-Cantoni ad hoc o permanente.

Sezione 2: Finanziamento delle commissioni tripartite

Art. 14 Commissioni tripartite dei Cantoni

¹ Ogni Cantone assume i costi generati dall'esercizio della sua commissione tripartita. Assume in particolare i costi di segretariato. Esso disciplina inoltre l'indennità degli interlocutori sociali.

² Se più Cantoni hanno creato una commissione tripartita comune, essi se ne spartiscono i costi.

Art. 15 Commissione tripartita della Confederazione

¹ La Confederazione assume i costi della sua commissione tripartita.

² La Confederazione mette a disposizione della sua commissione tripartita i locali, il personale e il materiale necessari alla sua attività.

Sezione 3: Commissione tripartita della Confederazione

Art. 16 Organizzazione

¹ All'inizio di ogni legislatura il Consiglio federale nomina i membri della commissione tripartita della Confederazione.

² La commissione tripartita della Confederazione si compone di 18 membri, ossia di 6 rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, 6 rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, 4 rappresentanti della Confederazione e 2 dei Cantoni.

³ Essa è presieduta da un membro della Direzione del lavoro del Seco. Alla Direzione del lavoro incombe pure il segretariato della commissione. Per il resto la commissione si costituisce autonomamente. Essa emana un regolamento che fissa i dettagli della sua organizzazione, in particolare delle proprie competenze, di quelle delle sottocommissioni, dei membri e della presidenza. Il suo regolamento è sottoposto all'approvazione del Dipartimento federale dell'economia.

Sezione 4:¹³ Ispettori

Art. 16a Entità dell'attività d'ispezione

L'entità dell'attività d'ispezione secondo l'articolo 7a della legge è determinata in base ai seguenti elementi:

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

- a. numero di posti di lavoro sul mercato cantonale del lavoro;
- b. quota di manodopera straniera presente sul mercato cantonale del lavoro;
- c. settori rappresentati sul mercato cantonale del lavoro ed eventuale assoggettamento di tali settori a un CCL di obbligatorietà generale;
- d. distribuzione geografica delle imprese;
- e. relazioni transfrontaliere;
- f. collaborazione esistente tra il Cantone e gli interlocutori sociali ai fini di un'esecuzione comune della legge e dell'osservazione della situazione sul mercato del lavoro secondo l'articolo 360*b* capoverso 3 CO¹⁴;
- g. collaborazione esistente in seno al Cantone tra varie autorità.

Art. 16*b* Convenzione sulle prestazioni

¹ La convenzione sulle prestazioni è conclusa tra il Dipartimento federale dell'economia (DFE) e i singoli Cantoni in virtù dell'articolo 7*a* capoverso 3 della legge.

² La convenzione sulle prestazioni precisa in particolare:

- a. l'entità dell'attività d'ispezione;
- b. il finanziamento da parte della Confederazione;
- c. l'attuazione degli obiettivi d'esecuzione della legge;
- d. le condizioni quadro applicabili agli organi d'esecuzione;
- e. l'obbligo di presentare un rapporto;
- f. la durata della convenzione e la denuncia.

³ La convenzione sulle prestazioni può inoltre stabilire indicatori a cui riferirsi per valutare le prestazioni e i risultati.

Art. 16*c* Compiti ispettivi

L'attività d'ispezione comprende i seguenti compiti:

- a. verifica delle notifiche ricevute;
- b. trasmissione delle notifiche;
- c. richiesta, analisi e trattamento dei documenti necessari all'attività di controllo;
- d. controllo delle condizioni lavorative sul posto di lavoro dei lavoratori o nei locali amministrativi del datore di lavoro;
- e. controllo dei libri paga;
- f. esame dei casi dubbi, segnatamente mediante:

¹⁴ RS 220

1. raccolta di documenti supplementari,
2. contatti con i datori di lavoro, gli istituti svizzeri o esteri delle assicurazioni sociali e altre autorità;
- g. valutazione dei risultati dei controlli;
- h. preparazione di decisioni all'attenzione delle autorità competenti.

Art. 16d Finanziamento dell'attività d'ispezione

¹ La Confederazione assume il 50 per cento dei costi salariali occasionati dall'attività d'ispezione prevista dalla convenzione sulle prestazioni e sostenute dal Cantone per adempiere il compito di cui all'articolo 16c, compreso il contributo del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. Le spese per attrezzature e infrastruttura non sono invece prese in considerazione.

² Il capoverso 1 si applica anche nel caso in cui sia stata stabilita una collaborazione tra le autorità cantonali e gli interlocutori sociali.

Capitolo 4: Autorità federali competenti

Art. 17

¹ L'autorità federale competente ai sensi degli articoli 9 capoverso 3 e 14 della legge è la Direzione del lavoro del Seco.

² La commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia è l'autorità federale competente per trattare i litigi che sorgono dall'esecuzione di controlli da parte della commissione tripartita ai sensi dell'articolo 360b capoverso 5 CO¹⁵.

Art. 17a¹⁶ Elenco dei datori di lavoro sanzionati

¹ Il Segretariato di Stato dell'economia rende accessibile, mediante procedura di richiamo, un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una delle seguenti sanzioni:

- a. multe;
- b. divieto temporaneo di offrire i propri servizi in Svizzera.

² Le sanzioni sono cancellate dall'elenco cinque anni dopo essere state pronunciate.

¹⁵ RS 220

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Sezione 1: Modifica del diritto previgente

Art. 18

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 novembre 1994¹⁷ sul Registro centrale degli stranieri (Ordinanza RCS)

Art. 2 cpv. 1 lett. e

...

Art. 4 cpv. 1 lett. m

...

Art. 7 cpv. 2 lett. h

...

2. Ordinanza del 20 maggio 1987¹⁸ sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS)

Art. 12 cpv. 1 lett. n

...

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 19

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.

² Gli articoli 1–9 e 17–18 entrano in vigore il 1° giugno 2004.

¹⁷ RS 142.215. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.

¹⁸ RS 142.241. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

*Allegato*¹⁹
(art. 3 cpv. 3)

Spiegazione dei segni

Livello d'accesso:

- A: Consultazione
 A1: Consultazione limitata a persone con entrata e soggiorno disciplinati dalle autorità di polizia degli stranieri nonché persone che sono oggetto di rapporti di controllo alla frontiera
 A2: Consultazione limitata a persone colpite da misure di respingimento
 A3: Consultazione limitata alla procedura in materia di rilascio di visti
 A4: Consultazione limitata a persone con entrata e soggiorno disciplinati dalle autorità di polizia degli stranieri, a persone che sono oggetto di un rapporto di controllo alla frontiera nonché alla procedura in materia di rilascio di visti
 A5: Domande concernenti lavoratori distaccati
 B: Trattamento
 B1: Consultazione. Trattamento esclusivamente nel contesto di rapporti di controllo alla frontiera e della procedura in materia di rilascio di visti
 B2: Consultazione. Trattamento limitato a persone colpite da misure di respingimento
 B3: Consultazione. Trattamento limitato ai dati personali per il rilascio dei documenti d'identità per richiedenti l'asilo, per stranieri ammessi provvisoriamente e per persone bisognose di protezione nonché alla procedura in materia di rilascio di visti che rientra nel campo del diritto d'asilo
 B4: Trattamento limitato alla procedura in materia di rilascio di visti
 Vuoto: Nessun accesso

Unità organizzative:

- CP: Comandi cantonali e comunali di polizia
 CRA: Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
 COM: Commissioni tripartite
 DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri, Direzione politica
 OCF: Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera
 PS: Autorità cantonali, regionali e comunali di polizia degli stranieri, autorità di polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein
 RSE: Rappresentanze svizzere all'estero
 SR/DFGP: Servizio dei ricorsi DFGP
 SSC Berna: Polizia cantonale di Berna, Servizio degli stranieri e della cittadinanza del Cantone di Berna

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. all'O del 3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813).

UCC/CSC:	Ufficio centrale di compensazione e Cassa svizzera di compensazione (AVS/AI)
UCL:	Uffici cantonali e comunali del lavoro
UFM:	Ufficio federale della migrazione
– I:	Registro centrale degli stranieri
– II:	Collaboratore responsabile in materia di stranieri
– III:	Servizio dei fascicoli
– IV:	Collaboratore responsabile in materia d’asilo
UFG:	Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale
UFP:	Ufficio federale di polizia ²⁰
– I:	Servizio degli stranieri
– II:	Polizia giudiziaria federale
– III:	Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Servizio permanente su 24 ore, Centrale d’intervento PGF, Sezione documenti d’identità e ricerche di persone scomparse, AFIS Services
– IV:	Sezione RIPOLO

²⁰ Designazione secondo il DCF del 19 dicembre 1997, non pubblicato.

Catalogo dei dati

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM															
	*	II	III	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP				SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UJFG	COM
	I	II	III	IV	*		*			I	II	III	IV		*					
<i>I. Identità</i>																				
N. RCS	A	A	A	A	A	A	A4	A	A	A	A	A	A	A	A3	A3	A	A	A5	
Numero personale AUPER	A			A	A															
Data della prima registrazione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A3	A3	A	A	A5	
Statuto personale (codice)	A	A	A	A	A	A	A4	A	A	A	A	A	A	A	A3	A3	A	A	A5	
Nome «appellativo» (codice)	B	B	B3	B	B	B	B1	A4	B2	A	A	A	A	A	A3	A3	A	A	A5	
N. AVS	B	A	A	A	A	A	A4	A4	A1	A	A	A	A	A						
N. assicurazione sociale straniera	B	A			B	B														A5
Cognome, nome	* B	B	B	B2	B	B	B1	A4	B3	A	A	A	A	A	B4	B4	A	A	A5	
Data di nascita	* B	B	B	B2	B	B	B1	A4	B3	A	A	A	A	A	B4	B4	A	A	A5	
Sesso	* B	B	B	B2	B	B	B1	A4	B3	A	A	A	A	A	B4	B4	A	A	A5	
Stato civile	* B	B	B	B2	B	B	B1	A4	B3	A	A	A	A	A	B4	B4	A	A	A5	
Cittadinanza	* B	B	B	B2	B	B	B1	A4	B3	A	A	A	A	A	B4	B4	A	A	A5	
Paese d'origine	B	B	B	A	B	B														A5
Luogo d'origine	B	B	B	A	B	B														A5
Statuto dal profilo del sog- giorno nel Paese di distacco	B	A			B	B														A5
Cittadinanza del coniuge *	B	B	B	B	B	B	B1		B3											
Luogo di nascita *	B	B	B	B2	B	B	B1		B3											
Nato/a in Svizzera	B	B	B	A	B	B	A4	A4	A1	A	A	A	A	A	A3	A3				
Deceduto/a il	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
Coniuge svizzero/a	B	B	B	A	B	B	A4	A4	A1	A	A	A	A	A						

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM													
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP	SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM	
	*	*	*	*														
	I	II	III	IV	*		*			I	II	III	IV					
Libretto per stranieri dei genitori	B	B	B	A	B	B						A	A					
Genitore svizzero	B	B	B	A	B	B	A4	A4	A1	A	A	A				A		
Cognome e nome dei genitori	B	B	B	B3	B	B	B1		B2			A	A	B4	B4			
Cognome, nome e data di nascita dei figli	B	A		A	B	B	A4											
Famiglia o gruppo (codice)	B	B	B	B	B	A						A	A					
N. di famiglia o di gruppo	B	B	B	A	B	A						A	A					
N. di controllo del processo	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B4	A	A		

2. Indirizzi																		
Indirizzo in Svizzera	B	B	B3	B	B	B	B1	A4	B2	A	A	A	A	B4	B4	A	A	
Comune di residenza	B	B	B3	B	B	B	B1	A4	B2	A	A	A	A	B4	B4	A	A	
Indirizzo all'estero	*	B	B	B2	B	B	B1	A4	B3	A	A	A2	A	B4	B4	A	A	
Indirizzo postale	A			B3	B													
Indirizzo valido a partire dal	A			B3	B													
Indirizzo di contatto in Svizzera o all'estero del lavoratore distaccato	B	A			B	B												A5

3. Documenti di viaggio																		
Tipo del documento di legittimazione	*	B	A	A1	B	B	B1	A4	B3	A	A	A	A	B4	B4		A	
Autorità che lo ha rilasciato	*	B	B	A	B	B	B1	A4	B3	A	A	A	A	B4	B4		A	

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM															
	*	II	III	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP	II	III	IV	SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM
	*	II	III	*	*						I		IV			*				
Data del rilascio	*	B	A	A1	B	B	B1	A4	B3	A	A			A	A	B4			A	
Durata di validità	*	B	A	A1	B	B	B1	A4	B3	A	A			A	A	B4			A	
Numero	*	B	A	A1	B	B	B1	A4	B3	A	A			A	A	B4			A	
<i>4. Entrata</i>																				
Paese limitrofo	B	A		A	B	B	A4													
Rappresentanza all'estero responsabile	*	B	A	B2	B	A	B1		B3	A4	A4	A4	A2	A	A	B4			A4	
Decisione d'entrata valida dal/al	B	B	A	A	B	A	A4	A4	A1	A4	A	A4		A	A	A3	A3		A4	
Durata probabile del soggiorno	B	B	A	B3	B	A	B1							A	A	B4				
Numero dei familiari partecipanti al viaggio	*	B	A		B	A	B1	A4	B3	A4	A4	A4		A	A	B4			A4	
Professione	*	B	A		B	B	B1		B3	A4	A4					B4			A4	
Condizioni d'entrata	*	B	A		B	A	B1	A4	B3	A4	A4	A4		A	A	B4			A4	
Durata del soggiorno richiesta	*	B	A		B	B	B1		B3							B4			A4	
Copertura delle spese di soggiorno	*	B	A		B	B	B1		B3							B4				
Ospite/partner d'affari (cognome, indirizzo)	B	B	A		B	B	B1			A4	A4					B4			A4	
Dichiarazione di garanzia sì/no	*	B	A		B	A	A4		B3							A3				

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UEFM				Partner dell'UFM															
	*	II	III	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP	II	III	IV	SR/DFGP	UCC/CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM
	I				*			*		I						*				
Garante (cognome, indirizzo)	B	B	A		B	A	B1		B3							B4	B4			
Data del rilascio della dichiarazione di garanzia	B	B	A		B		B1		B3							B4	B4			
Identità e professione dei familiari (solo per visto familiare)	B	B	A		B		B1	A4	B3	A4	A4					B4			A4	
Categoria di stranieri del coniuge	B	B	A	B3	B		B1									B4				
Preavviso	A	A	A						A								A3			
Arrivo da (luogo)	B	B	A		B		B1		B3							B4	B4			
Paese di destinazione	B	B	A		B		B1		B3							B4	B4			
Visto del Paese di destinazione valido fino al	B	B	A		B		B1		B3							B4	B4			
Numero del biglietto d'aereo	B	B	A		B		B1		B3							B4				
Avviso temporaneo di trasmissione	B	B	A		B		B1		B3							B4	B4			
Genere di visto	B	B	A		B		B1	A4	B3	A4	A4	A4		A		B4	B4		A4	
Suddivisione del genere di visto	B	B	A		B		B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4	
Tipo del visto	B	B	A		B		B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4	
Scopo del visto	B	B	A		B		B1	A4	B3	A4	A4	A4		A		B4	B4		A4	
Numero del visto	A	A	A		A		A4	A4	A3	A4	A4	A4		A		A3	A3		A4	
Dati complementari concernenti il visto	B	B	A		B		B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4	

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM																
	*	II	III	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP	II	III	IV	SR/DFGP	UCC/CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM	
Numero massimo di giorni del soggiorno	B	B	A	B	B		B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4		
Durata di validità del visto	B	B	A	B	B	A	B1	A4	B3	A4	A4	A4		A	A	B4	B4		A4		
Numero di entrate autorizzate	B	B	A	B	B		B1	A4	B3	A4	A4	A4		A		B4	B4		A4		
Notificazione dei visti rilasciati	B	B	A	B	B		B1		B3	A4	A4					B4	B4		A4		
Motivo del rifiuto	B	B	A	B	B		B1		B3							B4	B4		A4		
Decisione di rifiuto	B	B	A	B	B		A4		B3	A4	A4					A3	B4		A4		
Modo d'annullamento	B	B	A	B	B		B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4		
Data dell'annullamento	B	B	A	B	B		B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4		
Motivo dell'annullamento	B	B	A	B	B		B1	A4	B3	A4	A4	A4				B4	B4		A4		
5. Soggiorno e partenza																					
Tipo doc. legittimazione	A	A	A	A	A		A4	A4	A	A	A	A							A	A	
Data effettiva d'entrata	B	B	A	B3	B		B	A4	A	A	A	A							A	A	
Data determinante per il domicilio	B	B	A	A	B		A				A								A	A	
Data cambiamento status	B	B	A	A	B		A												A	A	
Motivo della data determinante	B	B	A	A	B		A												A	A	
Data di notificazione	B	B	A	A	B		B														
Autorizzazione valida dal/al	B	B	A	A1	B		B	A4	B3	A	A	A				A3	A3		A	A	

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM															
	*	II	III	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP	II	III	IV	SR/DFGP	UCC/CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM
	I				*		*			I						*				
Tipo dell'ammissione (codice)	B	B	A		B	B	A3		B3					A	A	A3	A3	A		
Scopo del soggiorno *	B	B	A	A1	B	B	A4	A4	B3	A	A			A	A	A3	A3	A	A	
Approvazione UFM (codice e data)	B	B	A	A	A	A								A	A					
Cambiamento luogo domicilio (codice e data)	B	B	A	A	B	A			A	A	A			A	A					A
Condizioni soggiorno	B	B	A	A	B	B								A	A					
Indicazione decisione preliminare	B	B	A	A	B	B								A	A			A		
Tipo di naturalizzazione	B	A	A	A	A	A								A	A					
Comune di naturalizzazione	B	A	A	A	A	A								A	A					
Data di naturalizzazione	B	A	A	A	A	A			A					A	A					
Data annullamento della decisione	B	B	A	A	B	B			A					A	A					
Notifica domanda d'asilo (data)	A				B3	B														
Data ammissione provvisoria	A				B3	B														
N. centro d'accoglienza	A				B3	B														
Indicazione su «azione»	A				B3	B														
Indicazione «La presente decisione può essere utilizzata quale permesso di dimora»	A	A			B		A4	A4	A1	A	A	A		A						A

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UEFM				Partner dell'UFM														
	*	II	III	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP	SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM	
	I	II	III	IV	*	*		*			I	II	III	IV					
<i>6. Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro</i>																			
Riferimento all'ufficio del lavoro	B	B	A		B	B													
Durata di validità della decisione	B	B	A		A	B													
Tipo di contingente	A	A	A		A	A													
N. del contingente	A	A	A		A	A													
Periodo del contingente	B	B	A		A	B													
N. delle unità del contingente	A	A	A		A	A													
Data della registrazione	B	B	B		A	A													
Data della domanda	B	B	B		A	A													
Articolo (richiesto/autorizzato)	B	B	B		A	A													
Numero di mesi (massimo/minimo)	B	B	B		A	A													
Stato del trattamento	B	B	B		A	A													
Motivazione	B	B	B		A	A													
Referenze della ditta	B	B	B		A	A													
<i>7. Attività lucrativa</i>																			
Attività esercitata	B	B	A	B3	B	B		B1	A4	B2	A	A	A2	A	B4	A	A	A	A5
Posizione professionale	B	B	A	B3	B	B										A	A	A	A5
Inizio e fine dell'impiego	B	B	A	B3	B	B													A5
Paese di lavoro	B	B	A	A	B	B										A	A	A	A5
Attività lucrativa secondaria	B	B	A	B3	B	B										A	A	A	A5

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM													
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP	SR/DFGP	UCC/CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM	
N. ore di lavoro settimanali	B	B	A	A	B	B					A	A			A			
Luogo di distacco (NAP)	B	A			B	B											A5	
<i>8. Aziende</i>																		
N. RIS	A	A	A	A	A	A												
Nome della ditta	B	B	A	B3	B	B	A4	A4	A1	A	A	A			A	A	A5	
Indirizzo	B	B	A	B3	B	B	A4	A4	A1	A	A	A			A	A	A5	
Agglomerazione	B	B	A	B3	B	B									A	A	A5	
Gruppo economico	B	B	A	B3	B	B											A5	
Comune di lavoro	B	B	A	B3	B	B									A	A	A5	
Notificato all'UST	B	A	A	A	A	A											A5	
Ultima mutazione (utente, data)	A	A	A	A	A	A											A5	
Paese (codice)	B	B	A	B3	B	B											A5	
N. collettivo delle aziende	B	B	A	B3	B	B											A5	
Effettivo mass. ballerine per impresa	B	B	B	B	A	A											A5	
<i>9. Misure d'allontanamento e di respingimento</i>																		
Data di notificazione	B	B	A	A	B	B	B2		B2									
Valevole dal	B	B	A	A	B	B	B2		B2	A	A	A2					A	
Valevole fino	B	B	A	A	B	B	B2		B2			A2						
Abrogato il	B	B	A	A	B	B	B2		B2			A2						
Motivazione	B	B	A	A	B	B	B2		B2			A2						
Ramo economico	B	B	A	A	B	B	B2		B2			A2						
Domanda del	B	B	A	A	B	B	B2		B2			A2						

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM													
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP	SR/DFGP	UCC/CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM	
	*	II	III	IV	*		*			I	II	III	IV		*			
Termine di partenza	B	B	A	A	B	A	B2		B2	A	A	A						
Proroga del termine di partenza fino	B	B	A	A	B	A	B2		B2	A	A	A						
Data di partenza	B	B	A	A	B		B2		B2									
Proroga del	B	B	A	A	B		B2		B2	A	A	A						
Sospensione dal/al	B	B	A	A	B		B2		B2	A	A	A						
Osservazione come da decisione	B	B	A	A	B		B2		B2									

10. Rapporto di controllo alla frontiera																			
N. posto di confine	B	A	A	A1	A														
Designazione posto di confine/funzionario	B	A	A	A1	A		B1	A1	A	A	A	A		A3	A3			A	
Luogo del passaggio di frontiera	B	A	A	A	A		B1	A1	A1	A	A	A						A	
Entrata/partenza/sul terreno	B	A	A	A	A		B1	A1	A1	A	A	A						A	
Mezzi di trasporto	B	A	A	A	A		B1	A1	A1	A	A	A						A	
Motivazione	B	A	A	A	A		B1												
Motivo del trattamento	B	A	A	A	A		B1												
Passaggio di frontiera osservato da/non osservato	B	A	A	A	A		B1												
Fatti	B	A	A	A	A		B1												
Osservazioni interne	B	A	A	A	A		B1												

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM													
	*	II	III	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP	SR/DFGP	UCC/CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM	
	I	II	III	*	*		*			I	II	III	IV					
Descrizione della falsificazione	B	A	A	A	A		B1											
Data e ora del respingimento *	B	A	A	A	A		B1	A1	A	A	A		A3	A3		A		
Stesura rapporto di polizia (si/no)	B	A	A	A	A		B1	A1	A1	A	A					A		
Motivi del respingimento * (codice)	B	A	A	A	A		B1	A1	A	A	A		A3	A3		A		
Data e ora della consegna dell'interessato alla polizia	B	A	A	A	A		B1	A1	A1	A	A					A		

<i>1.1. Osservazioni strutturate</i>																			
Data del matrimonio	B	B	A	A	B		A									A			
Primo soggiorno in Svizzera dal/al	B	B	A	A	B		A									A			
Arrivo di/il	B	B	A	A	B		A									A			
Consenso dal/al	B	B	A	A	B		B									A			
Permesso di domicilio dal	B	B	A	A	B		A									A			
Data di rilascio del controllo	B	B	A	A	B		A									A			
Soggiorno all'estero dal/al	B	B	A	A	B		A									A			
Motivo del soggiorno all'estero	B	B	A	A	B		A									A			
Decisione del... è abrogata	B	B	A	A	B		B									A			
Incarico precedente: cfr. n. rif.	B	B	A	A	B		B									A			
Codici d'osservazione	B	B	B	B	A		A									A			

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UEFM				Partner dell'UFM																		
	*	II	III	IV	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP	I	II	III	IV	SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM	
Codici d'osservazione valevoli dal/al	B	B	B	A	B	A	A									A							
Collaboratore	B	B	B	A	B	A	A									A							
Utente	B	B	B	A	B	A	A									A	A						
Data della mutazione	B	B	B	A	B	A	A									A	A						
<i>12. Domande d'indirizzi</i>																							
Richiedente (cognome/ indirizzo: soltanto per conteggio finale tasse)	B																						
<i>13. Tasse</i>																							
Tasse della polizia degli stranieri	B	B	A		B	B	B	B1		B3								B4	B4				
Tasse dell'ufficio cantonale del lavoro	B	B			B	B																	
Saldo cassa	B	B			B																		
<i>14. Protocollo delle mutazioni</i>																							
Tipo di mutazione	A	A	A	A	A	A	A	A								A	A	A3	A3				
Utente	A	A	A	A	A	A	A	A								A	A	A3	A3				
Data della mutazione	A	A	A	A	A	A	A	A								A	A	A3	A3				
Data dell'evento	A	A	A	A	A	A	A	A								A	A	A3	A3				
Data allestimento del doc.	A	A	A	A	A	A	A	A								A	A	A3	A3				

* Accesso e campo dati EVA

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM													
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP	Sr/DFGP	UCC/CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM	
				*														
	I	II	III	IV	*		*			I	II	III	IV		*			
Autorità decisionale e autorità richiedente	A	A	A	A	A	A	A	A				A	A	A3	A3			
Tipo di decisione	A	A	A	A	A	A	A	A4	A1	A	A	A	A3	A3	A3			
<i>15. Gestione dei fascicoli</i>																		
N. fascicolo EPOS	**	B	B	A	A	A	A	A1	A	A	A	A2	A	A3	A3	A	A	
N. fascicolo AUPER	A			B3	B													
N. rif. cantonale	B	B	B	A	B	B	A	A4	B2	A	A	A	A	A3	A3	A	A	
N. rif. comunale	B	B	B	A	B	A			B2		A	A	A			A		
Fascicolo (ubicazione/data/ora dalle-alle)	B	B	B	A	B	A							A	A				
Collaboratore responsabile	B	B	B															
Categoria documento	**	B	A	B	A								A					
Denominazione fascicolo	**	B	B	B	A								A					
Data del documento	**	B	B	B	A								A					
Data di annullamento	**	B	B	B	A								A					
Detentore del fascicolo	**	A	A	A	A								A					
Sigla del collaboratore	**	B	B	B	A								A					
Cognome del collaboratore	**	B	B	B	A								A					
Nome del collaboratore	**	B	B	B	A								A					
Identificazione	**	B	B	B	A								A					
Data di apertura	**	A	B	A	A								A					
Data di riservazione (dal ... al ...)	A	B	A	A	A								A					

** Accesso e campo dati EPOS

Campi dati RCS	UFM				Partner dell'UFM															
	*	*	*	*	PS	UCL	OCF	CP	SSC Berna	UFP	III	IV	SR/ DFGP	UCC/ CSC	RSE	DFAE	CRA	UFG	COM	
	I	II	III	IV	*		*			I	II	III	IV		*	*				
N. di riservezioni	**	A	A	A	A									A						
Qualifica	**	A	B	A	A									A						
Accesso fino al	**	A	B	A	A									A						
Classificatore	**	A	A	A	A									A						
Pagine	**	A	A	A	A									A						

* Accesso e campo dati EPOS

